



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

ESENTE

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 19/03/2015 - PU

Cau. 12093
R.G.N. 694/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 694-2014 proposto da:

ALTIERI SALVATORE, BARBAN EMILIANO, BARBIERI RAFFAELE, BELLIN GIANFRANCO, BRONZATTI ROBERTO, CAMPORESE SIMONE, CARAMUSCIO FABRIZIO, CHIAPPARA VINCENZO, COSMA LIANO, DAL SENO BRUNO, DE MEO MARINO, DELL'EDERA GIUSEPPE, DI MICCO VINCENZO, DORINI PIER PAOLO, FACIONI ORLANDO, FOCACCI MORENO, FORA STEFANO, GAGLIARDI RENATO, GALASSI LUCIANO, GIMIGNANI VINCENZO, LA SORTE ANGELO, MAESTRI COLOMBO, MASTRANTONIO IVO, MANZITTO ANTONIO, LORENZON ANNAMARIA, MOOS GIOVANNI, MOSTARDA MARIO,

NEGRO STEFANO, PACITTI GUIDO, PIRO NICOLA,
POCOROBBA CLAUDIO, POLETTI IVO, QUINTANA
FERNANDO, RICCIARDI MARIO, ROSELLI GIOVANNI,
SANTORO MICHELE, SCARPARI VITTORIO, SORANZO
GIUSEPPE, TANGREDI ANTONIO, TRENTI GIOVANNI,
TREPICCIONE ANTONIO, TROTTA SALVATORE, TURCHI
CLAUDIO, VAIUSO ANGELO, ZATTI VINCENZINO, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo
studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che li rappresenta e
difende, giuste procure in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1226/2013 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA del 19.6.2013, depositato l'1/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per i ricorrenti l'Avvocato Giovanni Romano che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.



IN FATTO

Con ricorso depositato l'8.1.2013 gli odierni ricorrenti adivano la Corte d'appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero dell'economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione all'art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per la durata irragionevole di un processo amministrativo da loro instaurato innanzi al TAR Lazio nel 1996 e definito, con sentenza di rigetto, il 29.11.2011.

Resisteva il Ministero.

Con decreto dell'1.7.2013 la Corte d'appello rigettava il ricorso, ponendo a carico di ciascun ricorrente il pagamento della somma di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 5-*quater* legge n. 89/01. Rilevava la Corte territoriale che alla prima istanza di fissazione dell'udienza, coeva alla proposizione del ricorso, aveva fatto seguito il deposito di un'istanza di prelievo l'8.5.2009 ed ulteriori istanze di fissazione dell'udienza in data 10.12.2009, 18.12.2009, 23.4.2010, 6.10.2010, 17.12.2010 e 17.2.2011. Osservava che il disinteresse alla decisione della controversia era evidente per i 14 anni decorsi tra la proposizione del ricorso e l'istanza di prelievo, anni nei quali si era consolidata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel caso di analoghi ricorsi proposti da militari, in senso sfavorevole per i ricorrenti sulla questione oggetto del ricorso (computo di due ore di straordinario obbligatorio nella tredicesima mensilità e nell'indennità di buonuscita). Riteneva, quindi, che era evidente che l'istanza di prelievo era stata depositata ai soli fini della proposizione del ricorso *ex lege* n. 89/01 e che nessun danno non patrimoniale

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



avevano subito i ricorrenti per il ritardo nella decisione, atteso che essi, avendo verosimilmente agito attraverso un'organizzazione sindacale, non potevano essere all'oscuro della soluzione delle differenti problematiche inerenti al loro rapporto di lavoro.

La cassazione di tale decreto è chiesta dai ricorrenti di cui in epigrafe, in base a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio ha disposto che la motivazione del ricorso sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, par. 1 CEDU e dell'art. 2 legge n. 89/01, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Parte ricorrente richiama, a sostegno, la giurisprudenza della Corte EDU e di questa Corte Suprema in base alla quale la tenuità della posta in gioco non può giustificare l'esclusione del diritto all'equa riparazione, essendo in ogni caso obbligo dello Stato organizzare il sistema giudiziario in maniera tale da ottenere una decisione, positiva o negativa che sia, in tempi ragionevoli.

Né possiede rilievo alcuno, prosegue parte ricorrente, il fatto che la domanda nel processo presupposto sia stata veicolata attraverso un'organizzazione sindacale, potendo escludersi il danno non patrimoniale per l'eccessivo protrarsi del giudizio solo in caso di vero e proprio abuso del processo per la proposizione di una lite temeraria.

2. - Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU e dell'art. 2 legge n. 89/01, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 54, comma 2 legge n. 133/08 dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.



D.Lgs. n. 104/10, e pone una questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU.

La Corte d'appello di Perugia ha affermato che la domanda risulterebbe ammissibile unicamente dalla data di deposito dell'istanza di prelievo fino alla conclusione del giudizio, per effetto dell'art. 54 legge n. 133/08, come modificato dal D.Lgs. n. 104/10. Tale interpretazione della norma è in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha escluso (v. caso Daddi c/ Italia) che il diritto all'equa riparazione, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata istanza di prelievo, possa essere escluso per il periodo anteriore al 25.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08, che ha appunto introdotto, quale presupposto processuale della domanda di equa riparazione in rapporto ai giudizi amministrativi, l'onere della presentazione dell'istanza di prelievo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

3. - Il secondo motivo, da esaminare con priorità, è nei termini che seguono fondato.

Giova premettere "che con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione, nell'ambito del giudizio presupposto, dell'istanza di prelievo; che, in sostanza - per effetto del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l'approvazione del codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 - per i processi pendenti, a quella data, davanti al giudice



amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio presupposto, non sia stata presentata l'istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell'unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche" (così, Cass. n. 3740/13).

Pertanto, una volta accertato che nel giudizio presupposto è stata depositata l'istanza di prelievo prima del deposito della domanda di equa riparazione, deve escludersi che il periodo di tempo decorso anteriormente alla avvenuta presentazione dell'istanza di prelievo sia irrilevante al fine del computo del termine di durata ragionevole del giudizio (Cass. nn. 627/15 e 25447/13). Con la conseguenza che la proposizione dell'istanza di prelievo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 54 cit. e verosimilmente a causa di questo, non esclude affatto né l'esistenza né l'indennizzabilità, per il lasso di tempo anteriore, di un pregiudizio d'indole morale derivante dalla protrazione irragionevole del giudizio presupposto.

4. - Anche il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l'altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la





proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d'animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v. Cass. nn. 15545/12 e 30160/11).

5. - Per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto anzi detti e provvederà anche sulle spese di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19.3.2015.

Il Presidente

dr. Stefano Petitti

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 GIU 2015



Funzionaria Giudiziaria
Luisa PASSINETTI